

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26-11-2008 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30-07-2009**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E PATRIMONIALI**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2 - Contenuto del regolamento	Pag. 4
Art. 3 - Principi in materia di entrate	Pag. 4
Art. 4 - Definizione delle competenze	Pag. 5
Art. 5 - Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe, canoni	Pag. 5
Art. 6 - Servizio assistenza al contribuente – Informazioni	Pag. 5
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 5
Art. 8 - Principi in materia di controlli e recuperi	Pag. 6

CAPO II - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

Art. 9 - Fonti - Oggetto – Definizioni	Pag. 6
Art. 10 - Ambito di applicazione	Pag. 7
Art. 11 - Richiesta di interpello	Pag. 7
Art. 12 - Adempimenti dell'ufficio	Pag. 8
Art. 13 - Efficacia della risposta alla richiesta di interpello	Pag. 8
Art. 14 – Rettifica	Pag. 8

CAPO III - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 - Principi generali	Pag. 8
Art. 16 - Ambito di applicazione	Pag. 8
Art. 17 – Competenza	Pag. 9
Art. 18 - Avvio del procedimento	Pag. 9
Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	Pag. 9
Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag. 9
Art. 21 - Atto di accertamento con adesione	Pag. 10
Art. 22 - Perfezionamento della definizione	Pag. 10
Art. 23 - Effetti della definizione	Pag. 10
Art. 24 - Riduzione della sanzione	Pag. 10

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 25 – Competenza	Pag. 11
Art. 26 - Ipotesi di annullamento d'ufficio	Pag. 11
Art. 27 – Procedimento	Pag. 11

CAPO V - RISCOSSIONE

Art. 28 - Forme della riscossione	Pag. 11
Art. 29 - Riscossione diretta	Pag. 12
Art. 30 - Limiti per riscossioni e rimborsi	Pag. 12
Art. 31 - Riscossione coattiva	Pag. 12
Art. 32 - Principi in materia di compensazione	Pag. 12
Art. 33 - Rateazione riscossioni	Pag. 13
Art. 34 - Regolarizzazione spontanea tardiva	Pag. 13

CAPO VI - SANZIONI

Art. 35 - Principi generali delle sanzioni

Pag. 13

Art. 36 - Cause di non punibilità

Pag. 13

Art. 37 - Riduzione delle sanzioni

Pag. 14

Art. 38 – Recidiva

Pag. 14

Art. 39 – Sproporzione

Pag. 14

CAPO VII - CONTENZIOSO

Art. 40 - Costituzione in giudizio

Pag. 14

Art. 41 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio

Pag. 14

Art. 42 - Incarico a professionisti esterni

Pag. 14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, alla legge 15 maggio 1997 n. 127, alla legge 27 luglio 2000 n. 212, al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e al decreto presidenziale 28 dicembre 2000 n. 445, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie, del Comune di Borso Del Grappa di carattere tributario ed extratributario, di cui ai Titoli I e III, disciplina anche le riscossioni dei crediti, per oneri delle concessioni edilizie in sanatoria, del Titolo IV della classificazione delle entrate contenuta nell'articolo 7 - comma 3 - del D.Lgs. n. 77/25.02.1995.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai regolamenti specifici delle singole entrate, si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

Art. 2 - Contenuto del regolamento

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, dall'art. 50 della L. 28/12/97, n. 449 e dalla L. 27/07/00, n. 212, si sono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- diritto di interpello;
- accertamento con adesione;
- autotutela.

2. Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:

- della riscossione;
- della compensazione;
- della rateazione;
- della regolarizzazione spontanea tardiva;
- delle sanzioni tributarie;
- del contenzioso.

Art. 3 - Principi in materia di entrate

1. Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici, inoltre utilizza ogni mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti ed i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con le altre Amministrazioni e le Associazioni rappresentative dei Comuni.

2. Per ciascun tipo di entrata, il comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I Regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.

3. I Regolamenti riguardanti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. I Regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, adottati rispettando i principi fissati dalla

legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili ed all'aliquota o misura massima, possono prevedere agevolazioni verso i contribuenti, sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, definiscono le regole procedurali che riguardano riscossioni, liquidazioni, accertamenti, rimborsi interpello e l'autotutela.

Art. 4 - Definizione delle competenze

1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di cui all'articolo 3 e in conformità ad essi delibera ai sensi dell'articolo 4, le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi, entro i termini stabiliti dalla norma vigente per ciascuno di essi ed entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta Comunale sospende differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza comunale per comprovate circostanze di carattere generale.
3. Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 7, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente e ad applicare le sanzioni; emette gli atti di autotutela e gestisce le procedure d'interpello. Il responsabile provvede a tali attività nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa.

Art. 5 - Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe, canoni

1. Le aliquote dei tributi sono determinate da apposita delibera in relazione alle esigenze di equilibrio del bilancio rispettando quanto previsto dall'articolo 4. In assenza di adozione di atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale le aliquote, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio vengono stabiliti e adeguati periodicamente, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni legislative vigenti.
3. I corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni, per prestazioni di servizi, vengono determinati tenendo conto dei parametri fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari avendo riguardo della capacità patrimoniale del contribuente perseguendo tendenzialmente l'equilibrio economico in rapporto ai costi relativi.

Art. 6 - Servizio assistenza al contribuente – Informazioni

1. L'ufficio adempiendo agli obblighi di legge fornisce al contribuente, su specifica richiesta, tutte le informazioni relative alle aliquote vigenti ed ai criteri di determinazione dell'imposta.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili di servizio dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile dell'entrata provvede alle misure organizzative per lo sviluppo delle seguenti attività:
 - a) riscossione e accertamento dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste, per l'acquisizione delle entrate, dal Regolamento di contabilità vigente;
 - b) rimborso degli indebiti;
 - c) controllo degli adempimenti dei soggetti gestori, secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta;
 - d) irrogazione delle eventuali sanzioni ai trasgressori;
 - e) apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;
 - f) formazione delle ingiunzioni;
 - g) cura degli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, nonché definizione delle liti mediante conciliazione giudiziale, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento di organizzazione del contenzioso sulle entrate;
 - h) esercizio dell'istituto dell'autotutela secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;

- i) gestione della procedura di interpello secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;
- j) concessione di una dilazione di pagamento.

Art. 8 - Principi in materia di controlli e recuperi

1. I regolamenti e gli atti di cui all'articolo 3 assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti per realizzare le entrate, di cui all'articolo 1, debbano essere tempestivamente portati a conoscenza del pubblico mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici comunali.

2. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie acquisendo, anche in via telematica elementi e notizie presso altri enti della pubblica amministrazione, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche individuate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni d'incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione dell'utente.

3. Anteriormente all'iscrizione a ruolo oppure all'ingiunzione, il responsabile dell'entrata provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio oppure, nei casi di entrate patrimoniali, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati, indicando le ragioni, in fatto ed in diritto, che li hanno determinati. Quando nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto. Gli avvisi sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete riguardo all'atto notificato: del responsabile di procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.

4. Gli avvisi e gli atti, di cui al comma 3, possono essere notificati anche tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o residenza del destinatario. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge.

La notificazione deve essere effettuata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'Istituto dell'accertamento con adesione – Capo III.

6. Il responsabile dell'entrata con apposito provvedimento, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni delle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio ai soggetti affidatari, anche in materia disgiunta, delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52 – comma 5 – lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.

CAPO II - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

Art. 9 - Fonti - Oggetto - Definizioni

1. Il presente capo disciplina l'Istituto dell'interpello, adottato in attuazione dall'art. 11 – comma 5 – della Legge 27 luglio 2000 n. 212, riguarda i principi, i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del diritto d'interpello, in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti.

2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) per "interpello" si intende l'istituto attraverso il quale si esplica nei confronti del contribuente l'attività interpretativa dell'ufficio diretta a risolvere il corretto trattamento delle fattispecie di volta in volta prospettata;
- b) per "istanza di interpello" si considera la richiesta di chiarimento rivolta all'ufficio, alla presenza di obiettive condizioni d'incertezza per l'applicazione della normativa in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati a parte;
- c) per "obiettive condizioni d'incertezza" s'intende la difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali ad un caso concreto e personale;
- d) per "entrate patrimoniali" si intendono le entrate non aventi natura tributaria la cui titolarità e la cui gestione è attribuita al comune di Borso del Grappa;
- e) per "ufficio" si intende ogni responsabile di servizio che risponde per competenza in materia, del tributo o dell'entrata patrimoniale.

Art. 10 - Ambito di applicazione

1. Ciascun contribuente del comune di Borso del Grappa, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa, di natura tributaria o extratributaria di interesse comunale, può inoltrare al Responsabile dell'entrata, richiesta di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Il contribuente deve presentare la richiesta di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. La richiesta di interpello può essere presentata, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza d'interpello, redatta su carta libera, debitamente sottoscritta deve essere indirizzata all'Ente impositore.

5. la presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. La risposta dell'ufficio ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza d'interpello, limitatamente a un caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio, si prolunga anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al medesimo argomento d'interpello.

Art. 11 - Richiesta di interpello

1. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Ufficio di rispondere;
- l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario o della casella di posta elettronica presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante firma digitale in caso di inoltro in via telematica.

2. La richiesta deve contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare e indicare eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio.

3. Alla richiesta è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non reperibile

presso altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata.

Art. 12 - Adempimenti dell'ufficio

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di interpello.
2. La risposta di cui al comma 1 potrà essere fornita anche a mezzo fax o e-mail, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base della soluzione proposta e dei documenti allegati alla richiesta, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al precedente comma 1 rimane sospeso fino alla data di ricezione da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello.

Art. 13 - Efficacia della risposta alla richiesta di interpello

1. Qualora la risposta dell'ufficio, su istanze ammissibili recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine di 90 giorni di cui all'articolo 12 comma 1, si intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione o comportamento prospettato dall'istante.
2. Riguardo alle questioni oggetto d'interpello sono nulli gli atti ed i provvedimenti, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in discordanza della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sul quale si è formato il silenzio assenso.
3. Se la risposta dell'ufficio, sebbene formulata nel termine, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine di 90 giorni di cui all'articolo 12 comma 1 e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta ed oltre la scadenza del termine.

Art. 14 - Rettifica

1. L'ufficio può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso:
 - a) se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'ufficio, l'ufficio non può recuperare le imposte, tasse, tariffe, i canoni ed i contributi dovuti né le sanzioni amministrative;
 - b) se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'ufficio, l'ufficio può pretendere le maggiori imposte dovute, gli interessi relativi, escludendo le sanzioni amministrative.

CAPO III - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 - Principi generali

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

Art. 16 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di

diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. L’Ufficio, per dar corso all’accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando il rapporto costi-benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 17 - Competenza

1. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il Responsabile del tributo di entrata.

Art. 18 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

- a cura dell’Ufficio, prima della notifica di accertamento;
- su richiesta del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio

1. L’Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione
- c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi

2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

3. In caso di versamento rateale

- a) non è richiesta la prestazione di garanzie
- b) sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invio di cui all’articolo 19, quando riscontri nello stesso elementi che portino ad un ridimensionamento della pretesa tributaria può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione.

L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta rinuncia alla richiesta di definizione.

2. La presentazione della richiesta produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l’Ufficio, anche telematicamente formula

l'invito a comparire, che deve essere comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata, la mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo o positivo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

Art. 21 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del tributo di entrata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 22 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Per importi di definizione superiori a € 500,00 è ammesso il pagamento in forma rateale, fino ad un massimo di 8 rate bimestrali o in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, se le somme dovute superano € 10.000,00.

4. Il responsabile del tributo di entrata stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

5. L'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine indicato al comma 1.

6. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi pari al saggio legale.

Art. 23 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima sempre che sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di un importo imponibile superiore a quello definito di almeno il 50%.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 24 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che

hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo delle entrate tributarie e patrimoniali previsto dalla legge.

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 25 - Competenza

1. Il responsabile dell'entrata, provvede con atto motivato, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 26 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. E' possibile procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di decorrenza di termini per l'impugnativa, in particolare nei seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
- h) sussistenza dei requisiti per fruire di esclusioni del tributo e/o di riduzioni dello stesso, precedentemente negati.

2. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

Art. 27 - Procedimento

1. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.

2. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati all'interessato e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

CAPO V - RISCOSSIONE

Art. 28 - Forme della riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse.

Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

Art. 29 - Riscossione diretta

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal Comune di Borso del Grappa;
- c) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere Comunale;
- d) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.

Art. 30 - Limiti per riscossioni e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione delle proprie Entrate e relativi oneri di riscossione, non si procede all'accertamento, rimborso, iscrizione a ruolo, riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, quando il tributo, l'imposta, le tariffe e i canoni dovuti non superino:

- a) Imposta Comunale Immobiliare Euro 12,00
- b) Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni Euro 5,00
- c) C.O.S.A.P Euro 5,00

2. I limiti si intendono riferiti anche agli importi maggiorati di sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo o provento patrimoniale quando dovuti e se da versare distintamente dai medesimi.

3. Non si procede di conseguenza al rimborso di somme per importi non superiori al limite di cui sopradescritto, pertanto l'ufficio è esonerato dal procedere alla notifica di provvedimenti d'accertamento, irrogazione sanzioni, riscossione coattiva, inoltre l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso nel limite e per la somma su indicata per ogni singolo tributo o entrata patrimoniale.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, ovvero, qualora diverso, dal concessionario cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.

2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre i termini di decadenza.

Non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva quando somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 12,00, fatte salve disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.

3. Sulle somme dovute per imposte riguardanti avvisi di liquidazione o avvisi di accertamento poste in riscossione coattiva, sono dovuti gli interessi moratori per ritardata iscrizione pari al tasso d'interesse legale, dalla scadenza del termine di pagamento previsto alla data di consegna dei ruoli al Concessionario.

Art. 32 - Principi in materia di compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, tramite compensazione fra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, esigibile e determinato.

2. La compensazione – comma 1 – si effettua mediante il modulo già predisposto dall'Amministrazione.

3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, rispettando i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa istanza da parte dell'utente utilizzando il modello già predisposto dall'Amministrazione.

4. La domanda indirizzata al responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione, dovrà contenere – generalità e codice fiscale del contribuente – tributo dovuto lordo – esposizione del credito da compensare distinto per anno d'imposta – attestazione di avvalersi della compensazione in

luogo del rimborso già richiesto ovvero di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

All'istanza dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dell'importo dovuto che risulta fra l'importo a debito versato e l'importo a credito compensato.

Quando le somme a credito siano superiori del tributo dovuto, la differenza potrà essere compensata per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero potrà essere richiesto il rimborso.

5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito di attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo ovvero quando nei confronti dell'utente/contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione.

7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Art. 33 - Rateazione riscossioni

1. Il Responsabile dell'entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di tributi imposte canoni corrispettivi arretrati, il pagamento dei medesimi rateizzati, di norma, in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi legali.

Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.

2. Il debitore deve consegnare all'Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, determina l'obbligo di pagamento entro 15 gg. ed in unica soluzione del debito residuo.

Art. 34 - Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

- a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
- b) della sanzione ridotta alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
- c) degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 35 - Principi generali delle sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

2. L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

3. Per le entrate patrimoniali le sanzioni amministrative applicabili sono determinate dai singoli regolamenti, rispettando quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 36 - Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

Art. 37 - Riduzione delle sanzioni

1. Ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 473/1997, le sanzioni per violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione, sono ridotte ad un quarto dell'importo dovuto, qualora intervenga adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione.

Di tale riduzione viene data informazione negli avvisi di accertamento.

Non si applica alcuna riduzione della sanzione, che rimane pertanto del 30% per ogni importo dovuto, in caso di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo.

Art. 38 - Recidiva

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97 in caso di recidiva, la sanzione viene, di volta in volta aumentata del 20%, per ogni violazione successiva alla notifica del primo accertamento, fino al raggiungimento del 100% del minimo previsto.

Art. 39 - Sproporzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

CAPO VII - CONTENZIOSO

Art. 40 - Costituzione in giudizio

1. Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92, quale rappresentante dell'Ente e previa determinazione da parte della Giunta Comunale, come previsto dall'art. 46 lett. o) dello Statuto Comunale.

Art. 41 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio

1. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la rappresentanza e difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze.

Inoltre, tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione che dovesse emergere nel corso del giudizio, comprende anche il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza, sulla base di apposita delibera di Giunta.

Art. 42 - Incarico a professionisti esterni

1. Per le tipologie di controversie tributarie, che rivestano importanti questioni di principio giuridico e quando assumano rilevanza economica, l'Ente può affidare la difesa in giudizio a professionista abilitato.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali in sede di contenzioso, l'Ente si avvale, per la difesa in giudizio di un dipendente o, con deliberazione motivata, di un professionista abilitato.

3. Quando il Comune si avvale per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

4. L'Ente può procedere alla gestione associata del contenzioso promovendo con altri Comuni mediante una struttura atta alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.